

# Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

## Modifica del X. YYYY 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 34a cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Sono ammessi edifici e impianti necessari per:

- c. la produzione di calore dai combustibili o dai carburanti ottenuti se gli edifici e gli impianti necessari si trovano all'interno del nucleo dell'azienda agricola e se le perdite di calore nella distribuzione ammontano al massimo al dieci per cento del calore immesso.

*Variante*

*Art. 34a cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Sono ammessi edifici e impianti necessari per:

- c. la produzione di calore dai combustibili o dai carburanti ottenuti se gli edifici e gli impianti necessari si trovano all'interno del nucleo dell'azienda agricola e se il grado di sfruttamento dell'intera produzione di calore e della relativa distribuzione ammonta ad almeno il settanta per cento;

*Art. 39 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.

*Art. 41 cpv. 1 e 2 (nuovo)*

<sup>1</sup> L'articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore).

<sup>2</sup> Non è applicabile a edifici e impianti agricoli non abitati.

<sup>1</sup> **RS 700.1**

*Art. 42 rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 3 lett. b e c (nuovo)*

## Modifica di edifici e impianti secondo il diritto anteriore

<sup>1</sup> Una trasformazione è considerata come parziale oppure un ampliamento è considerato come moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno.

<sup>2</sup> Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non edificabile.

<sup>3</sup> Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole:

- b. se un ampliamento all'interno del volume dell'edificio non è possibile o accettabile e se in particolare vengono rispettati i presupposti di cui all'articolo 24c capoverso 4 LPT, si può procedere ad un ampliamento esterno; in questo caso, l'ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m<sup>2</sup>; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati solo per metà.
- c. Le modifiche edilizie non devono consentire di mutare sostanzialmente l'utilizzazione.

*Art. 42a rubrica, nonché cpv. 2 e 3*

## Modifica di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT)

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere ammessa.

*Art. 43 rubrica, nonché cpv. 1 lett. d - f*

## Edifici e impianti usati a scopi commerciali secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT)

<sup>1</sup> Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se:

- d-f. *Abrogate*

*Art. 43a (nuovo)* Disposizioni comuni

Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se:

- a. gli edifici non sono più necessari all'utilizzazione anteriore conforme alla destinazione della zona o di ubicazione vincolata oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo;
- b. la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
- c. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario;
- d. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
- e. non vi si oppongono interessi preponderanti.

## II

La presente modifica entra in vigore il XXXXXXXXXXXX .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova